

**Edizione di martedì 11 Giugno 2019**

## **DICHIARAZIONI**

**Esclusione Isa anche in caso di mera prosecuzione dell'attività**  
di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**L'ammissibilità al credito R&S del compenso dell'amministratore non dipendente**  
di **Debora Reverberi**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore – II° parte**  
di **Guido Martinelli, Marco D'Isanto**

## **AGEVOLAZIONI**

**Tremonti "ambiente": è possibile far valere l'agevolazione in giudizio**  
di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

## **DICHIARAZIONI**

**Società di comodo e cause di esclusione**  
di **Sandro Cerato**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Esclusione Isa anche in caso di mera prosecuzione dell'attività***

di **Alessandro Bonuzzi**

Sebbene l'**Agenzia delle entrate**, nella giornata di **ieri**, abbia **reso disponibile** la **versione definitiva del nuovo software "Il tuo Isa"**, l'avvento degli **Isa** già dal periodo d'imposta **2018**, in sostituzione degli studi di settore, ha **ritardato** non poco la corrente campagna redditi, con conseguente **probabile proroga** del termine per il versamento delle **imposte** in scadenza il prossimo 1° luglio al **successivo 22 luglio**.

Il Ministro dell'Economia ha firmato, lo scorso **6 giugno**, il **DPCM** che dovrebbe stabilire lo slittamento della scadenza; non è ancora chiaro se il maggior termine riguarderà **esclusivamente i soggetti tenuti all'applicazione degli Isa** oppure anche coloro che ne sono esonerati. Al riguardo, sarebbe opportuno avere un atteggiamento **"prudente"** considerando **minimi e forfettari esclusi dalla proroga** in modo da **non avere brutte sorprese**, magari a ridosso della scadenza.

Oltre ai contribuenti esonerati all'assoggettamento ai nuovi indici, è importante individuare i clienti che ricadono in una delle **cause di esclusione**, per i quali **non sussiste l'obbligo di compilare il modello Isa**.

Attenzione, la dispensa dall'onere compilativo opera per **tutte le cause di esclusione**, fatto salvo per quella che riguarda le **imprese multiattività**, ossia *"le imprese **esercenti 2 o più attività non rientranti nel medesimo Isa**, qualora l'importo dei **ricavi** dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, **superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**"* (istruzione parte generale Isa 2019).

Sono altresì esclusi dall'**applicazione degli Isa 2019** i contribuenti che hanno **iniziato o cessato** l'attività nel corso dell'anno 2018, ancorché l'inizio o la cessazione si sia verificato, rispettivamente, **al 1° gennaio o al 31 dicembre**.

In particolare, per quanto riguarda l'apertura, ai fini dell'esclusione, **rileva l'effettivo inizio dell'attività economica**.

Va poi evidenziato che, a differenza delle istruzioni – parte generale – degli studi di settore, le istruzioni – parte generale – degli Isa **non contemplano** il concetto di **"mera prosecuzione"** dell'attività, né quello di **"cessazione e inizio dell'attività entro i successivi 6 mesi"**.

Pertanto, il contribuente ricade nella **causa di esclusione "inizio attività"** anche:

- nel caso di **cessazione** e **inizio** dell'attività **entro sei mesi dalla data di cessazione**;
- quando la nuova attività costituisce **mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti**, ossia nelle ipotesi di:

1. acquisto o affitto d'azienda;
2. successione o donazione d'azienda;
3. operazioni di trasformazione;
4. operazioni di scissione e fusione di società;
5. conferimento d'azienda.

Ne deriva che, in caso di **conferimento d'azienda avvenuto nel 2018**, la **società conferitaria** non dovrà compilare il **modello Isa 2019**; l'esclusione, peraltro, vale anche per il soggetto conferente che a seguito dell'operazione **ha chiuso l'attività nel 2018**.

Proprio in relazione alla causa di esclusione legata alla cessazione dell'attività, le istruzioni Isa non prevedono, a differenza di quando stabilivano le istruzioni degli studi di settore, che ***“il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività”***.

Tuttavia, secondo un'**interpretazione logico-sistematica**, il periodo che precede la liquidazione si dovrebbe ritenere **escluso** anche ai fini **Isa**.

Infine, si rileva che l'impresa che **non ha ancora iniziato l'attività produttiva** per mancanza delle necessarie **autorizzazioni amministrative** ricade nella causa di esclusione dedicata ai contribuenti che non si trovano in **condizioni di normale svolgimento dell'attività**. Sicché, l'imprenditore individuale che ha aperto la sua posizione Iva nel 2018 ma di fatto ha iniziato a svolgere l'attività solo nel 2019, poiché in attesa della necessaria **autorizzazione amministrativa**, **non dovrà compilare il modello Isa**, né con riferimento al periodo d'imposta 2018, né per l'anno 2019 (**anno di inizio effettivo dell'attività**).



## AGEVOLAZIONI

---

### ***L'ammissibilità al credito R&S del compenso dell'amministratore non dipendente***

di Debora Reverberi

**Con la risposta all'istanza di interpello n. 182 del 06.06.2019** l'Agenzia delle entrate ha confermato il principio generale di ammissibilità al credito R&S dei **compensi corrisposti all'amministratore in rapporto di collaborazione con l'impresa, anche nel caso in cui l'attività di ricerca e sviluppo *intra-muros* sia svolta esclusivamente col suo apporto di lavoro.**

**Il caso prospettato** nell'istanza di interpello è quello di **una società che realizza strumenti di precisione per la ricerca** che beneficerebbero del credito R&S, qualora le attività effettivamente svolte siano qualificabili come ammissibili ai fini della norma agevolativa.

**Il dubbio sollevato dall'istante riguarda l'ammissibilità dei compensi corrisposti all'amministratore unico e socio unico della società** poiché, sebbene tale tipologia di onere rientri negli investimenti ammissibili ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#), in tal caso **l'attività di ricerca è da lui svolta in via esclusiva, in assenza di lavoratori subordinati e collaboratori.**

L'interpellante prospetta **l'ammissibilità del compenso, per la quota parte destinata a remunerare l'attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta dall'amministratore.**

L'Agenzia delle entrate, chiamata ad una mera valutazione di ammissibilità degli investimenti sostenuti, non effettua una valutazione di merito circa l'ammissibilità del progetto di R&S, **la cui qualificazione sarebbe altrimenti demandata al Mise con richiesta di parere tecnico interno.**

Questa premessa rammenta che **la quantificazione del credito R&S deve sempre essere preceduta dalla valutazione di riconducibilità dei progetti e delle attività svolte all'interno del perimetro applicativo della norma**, definito, ai sensi dell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#), dall'[articolo 2 D.M. 27/05/2015](#) e in base ai **criteri di classificazione dettati in ambito Ocse** nel c.d. **"Manuale di Frascati"**, concernente le **"Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"**

**I compensi corrisposti all'amministratore di società non inquadrato come lavoratore dipendente sono in linea generale considerati investimenti ammissibili al credito d'imposta R&S, alla stregua dei compensi corrisposti all'amministratore dipendente.**

La [circolare Ade 5/E/2016](#), al **paragrafo 2.2.1**, specifica che nella categoria di spese per

personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili vanno ricompresi:

- i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta dall'amministratore della società beneficiaria in relazione ad un eventuale **contratto di lavoro dipendente**, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro;
- **i compensi corrisposti all'amministratore, non dipendente dell'impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo.**

Coerentemente la [circolare 13/E/2017](#), al paragrafo 4.1.2, qualifica i compensi corrisposti all'amministratore in rapporto di collaborazione con l'impresa tra le spese per "personale non altamente qualificato".

L'inclusione, fra gli investimenti ammissibili al credito R&S, del costo dell'amministratore, indipendentemente dall'inquadramento nell'impresa, è **espressione della volontà del legislatore di estendere il beneficio a tutte le forme di lavoro mediante le quali il personale può svolgere attività di ricerca a favore dell'impresa.**

Il **compenso** corrisposto all'amministratore è ammissibile al verificarsi di tutte le seguenti **condizioni**:

- **l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata;**
- **il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca;**
- **l'amministratore non deve essere semplicemente preposto alla gestione dell'attività di ricerca e sviluppo.**

In sede di controllo l'Amministrazione finanziaria si riserva di verificare **l'idonea documentazione che attesti**:

- **l'attività di R&S svolta dall'amministratore;**
- **l'effettivo sostenimento dei costi;**
- **l'imputazione temporale dei costi al periodo d'imposta in cui è quantificato il credito;**
- **la congruità dei costi sostenuti per R&S;**
- **eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.**

Per quanto concerne infine **l'incidenza dei compensi amministratore sulla quantificazione del credito R&S**, si sono susseguite, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, alcune modifiche.

Si rammenta che l'[articolo 3, comma 1, D.L. 145/2013](#) ha introdotto il credito d'imposta R&S a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **fino a quello in corso al 31.12.2020.**

A seguito delle modifiche introdotte dalla **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31.12.2016** (2017 per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è **venuta meno la distinzione tra spese per "personale altamente qualificato", ammissibili al 50%, e spese per "personale non altamente qualificato", ammissibili al 25%**, e il compenso corrisposto all'amministratore non dipendente è da ricondursi fra le spese relative al "personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo".

**I compensi corrisposti all'amministratore nei periodi d'imposta 2017 e 2018 sono dunque ammissibili** fra le spese dell'[articolo 3, comma 6, lett. a\), D.L. 145/2013](#), in misura pari al 50%.

A partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018** (2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) il compenso corrisposto all'amministratore non dipendente dell'impresa è invece **ammissibile con l'aliquota ridotta del 25%**, come previsto dalla **L. 145/2018** (c.d. Legge di Bilancio 2019) in forza della nuova [lett. a-bis\) dell'articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#).



*Special Event*

## I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore – II° parte***

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

In merito al **regime delle Onlus** le considerazioni appaiono formalmente più semplici rispetto a quanto prospettato nel [precedente contributo](#).

Infatti, il **D.Lgs. 460/1997, istitutivo di detti enti**, contrariamente a quanto previsto per le leggi istitutive delle odv e delle aps, nei suoi [articoli da 10 a 29](#), sarà **abrogato solo “dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Runts”**.

La **circolare** ministeriale ricorda la posizione assunta sul tema delle **modifiche statutarie** delle **onlus** da parte della **Agenzia delle entrate** nel corso di “**Telefisco**” 2018, laddove chiarì che **le eventuali modifiche introdotte entro il 3 agosto avrebbero potuto avere efficacia soltanto successivamente al termine sopra indicato**, data entro la quale si dovrà prevedere la **cessazione dell'efficacia delle disposizioni statutarie** tipiche delle **Onlus**, **incompatibili con la nuova disciplina del cts**.

Va ricordato che la **procedura “automatica” di trasmigrazione** prevista dall'[articolo 54 cts](#) per le **odv e aps non si potrà applicare alle Onlus**, le quali dovranno espressamente richiedere a quale **settore del Runts intenderanno iscriversi**, proprio a causa della definitiva abrogazione della loro disciplina istitutiva.

Ne deriva, pertanto, che **non vi sarà dubbio che una Onlus, che non abbia adeguato lo statuto nel termine previsto, possa continuare a godere del proprio regime originario** fino a quando non scatterà l'abrogazione del medesimo.

Assodato, quindi, che **non vi potrà essere alcun provvedimento di cancellazione della Onlus non adeguata** nel termine (e questa appare una delle poche certezze in materia) **si porrà il problema**, anche in questo caso, e forse a maggior ragione, **della possibile vigenza delle norme di immediata applicazione del cts**, sia di **carattere civilistico** (ad esempio tenuta dei registri sociali ed organi di controllo), che **contabile** (bilancio per competenza sussistendone i presupposti) e **fiscale** (facendo riferimento agli **articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84**, la cui applicazione immediata, in via transitoria, è prevista dal **1° gennaio 2018** dall'[articolo 104, comma 1, cts](#) in favore di odv, aps e onlus).

**Escludiamo che siano applicabili le norme del cts relative al carattere civilistico e contabile.**

Infatti una **Onlus** (ma il discorso si potrebbe allargare anche ad odv e aps) che non abbia



provveduto ad adottare le modifiche statutarie entro il termine del **3 agosto non ha manifestato la sua volontà di “rimanere” all’interno del terzo settore.**

Pertanto, se così non fosse, si troverebbe a dover applicare **norme di trasparenza** per un ordinamento a cui non si è ancora scelto di appartenere.

Anche l’applicabilità delle **norme fiscali** ci lascia molto perplessi.

L’intervento di interpretazione autentica operato dall’[articolo 5 sexies D.L. 148/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 172/2017**, ha stabilito che le **disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice continuano a trovare applicazione**, senza soluzione di continuità, **fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni** fiscali previste dal codice.

Nulla si è detto invece delle **norme fiscali del codice stesso in vigore a partire dal 1° gennaio 2018**, la cui applicazione sembra legata, seguendo l’[articolo 101, comma 2](#), solo a quegli enti che **adeguino gli statuti alle disposizioni inderogabili del cts entro ventiquattro mesi** dalla data della sua entrata in vigore.

Anzi, coltiviamo il dubbio, **per le Onlus che non si adegueranno**, che l’eventuale **inapplicabilità delle norme fiscali possa essere prevista dall’entrata in vigore delle disposizioni fiscali** e non a partire dal 3 agosto 2019.

Ovviamente saremmo lieti di essere smentiti dalla Agenzia delle entrate in una sempre più auspicata circolare di chiarimento sul terzo settore.

Allo stato dell’arte riteniamo che per le **Onlus**, categoria non ricompresa all’interno del **Runts** ed in assenza di una **espressa volontà di adesione** allo stesso sia difficile poter prevedere l’applicazione delle **norme del cts**.

La circolare in esame prosegue poi analizzando le **modalità** e le **tempistiche** di adeguamento da parte degli **enti già dotati di personalità giuridica di diritto privato** e per i quali diventa obbligatoria la **modifica statutaria per atto pubblico**.

Si è discusso, in tal caso, **se il termine del 3 agosto si possa intendere rispettato ove entro tale data si svolga l’assemblea o se vi debba rientrare anche l’approvazione da parte dell’organo di controllo del nuovo statuto.**

Il Ministero: *“ritiene che tra le due possibili interpretazioni della norma ... quella corretta sia indubbiamente la prima secondo cui la scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario dell’ets delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche”.*

Ribadisce, in conclusione, che: *“la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del*



dpr. N. 361/2000 abbia ad oggetto **profili meramente formali** essendo il **sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice** assegnato per legge alla competenza dell'ufficio del **Runts**".

In conclusione occorre dare notizia di un'altra **nota ufficiale del Ministero del Lavoro (n. 5093 del 30.05.2019)** la quale, in risposta ad un quesito proveniente dalla Regione Molise, ha chiarito che il **numero massimo di deleghe che potranno essere previste in assemblea dai nuovi statuti** (3 fino a cinquecento associati, vedi [articolo 24, comma 3, cts](#)) **prescinde dal numero effettivo degli associati**, per cui potranno essere previste anche in compagini ristrette, ma ricorda che l'espresso richiamo all'[articolo 2372, comma 5, cod. civ.](#), contenuto nel citato articolo del cts, ("la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società..") dovrebbe scongiurare il rischio di una **scarsa presenza assembleare**.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Tremonti “ambiente”: è possibile far valere l'agevolazione in giudizio***

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

I dubbi relativi alla **cumulabilità dell'agevolazione “Tremonti ambiente”** (di cui all'[articolo 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000](#)) con gli **incentivi del “conto energia”** hanno, inizialmente, spinto gli operatori del settore ad **astenersi prudenzialmente** dall'utilizzo della misura fiscale della **detassazione**, onde non esporsi al rischio di **subire la revoca** dei più vantaggiosi **incentivi di settore**.

Successivamente, l'**articolo 19 del Decreto 5 luglio 2012** ha stabilito espressamente la **possibilità di cumulare i benefici di cui al “secondo conto energia” con la detassazione ambientale**, entro il limite del **20% del costo dell'investimento**.

Quindi, con specifico riguardo alla **possibilità di beneficiare dell'agevolazione in un periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento ambientale**, l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 58/E/2016](#), ha chiarito che, *“conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione “Tremonti-ter”, si è ritenuto che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione a favore di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, è altresì possibile recuperare l'agevolazione presentando un'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”*.

Alla luce di tali chiarimenti, **molti contribuenti hanno, pertanto, provveduto a presentare una dichiarazione integrativa a favore o un'istanza di rimborso al fine di poter usufruire dell'agevolazione “Tremonti ambiente”**.

Tale condotta dei contribuenti – nonostante sia stata attuata in conformità alle **“istruzioni operative”** fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate – ha, tuttavia, determinato l'**instaurazione di numerose controversie tributarie**, originatesi a seguito della presentazione di ricorsi avverso il **diniego – espresso o tacito – all'istanza di rimborso**, ovvero mediante l'impugnazione di **atti impositivi o con natura liquidatoria** notificati dall'**Amministrazione finanziaria** (tra i quali, in particolare, le **cartelle di pagamento** emesse a seguito di **controlli automatizzati** ai sensi dell'[articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#)), con i quali venivano **disconosciuti gli effetti di detassazione del reddito derivanti dall'applicazione dell'agevolazione in esame**.

Peraltro, le modifiche intervenute nella normativa che regola i **termini di presentazione delle dichiarazioni integrative** (apportate dall'[articolo 5 D.L. 193/2016](#) all'[articolo 2 D.P.R. 322/1998](#)), nonché i **frequenti mutamenti nella sua interpretazione** da parte della giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria, hanno contribuito ad alimentare un **clima di incertezza**, favorendo un **contenzioso** dall'esito talvolta imprevedibile, incentrato su **questioni controverse riguardanti non tanto l'effettiva spettanza dell'agevolazione invocata, quanto, piuttosto, le modalità della sua fruizione**.

In tale contesto, si è espressa di recente anche la **CTR Bolzano** che, con la **sentenza n. 21/1/2019 del 08.04.2019**, ha affermato che *“vige il principio generale della emendabilità delle dichiarazioni fiscali in quanto dichiarazioni di scienza e di giudizio, che trova eccezione soltanto nel caso in cui “il legislatore subordina la concessione del beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario” con previsione di un termine di decadenza, nel qual caso “la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile” (così Cass. 15.12.2017 n. 30172). Nel caso che ci occupa non è previsto né un termine entro il quale il contribuente deve manifestare l'intenzione di valersi della “detassazione” connessa all'investimento ambientale, né è previsto un modulo di dichiarazione predisposto dall'amministrazione finanziaria”*.

È stato, altresì, ritenuto “risolutivo” “il principio affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella decisione 30.6.2016 n. 13378 [...] la quale intervenendo sui **termini di emendazione delle dichiarazioni fiscali**, ha stabilito che **in ogni caso il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria** (conformi Cass. n. 11507 del 11/05/2018, n. 27583 del 30/10/2018, e n. 30796 del 28/11/2018)”.

In proposito, si rileva che lo stesso legislatore, con l'[articolo 5 D.L. 193/2016](#), ha modificato l'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), che regola i **termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**, prevedendo espressamente che *“Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”*.

Infine, si rileva che la **CTR Bolzano**, nella summenzionata sentenza, ha, altresì, evidenziato che, *“ove l'amministrazione avesse effettivamente voluto contestare l'ammontare della “detassazione” come operata dalla contribuente e risultante dalla perizia allo scopo eseguita, non avrebbe certo potuto avvalersi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973”*.

Seminario di specializzazione

## IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***Società di comodo e cause di esclusione***

di **Sandro Cerato**

Le **società che per il periodo d'imposta 2018 raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** sono escluse dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** per lo stesso periodo d'imposta.

È quanto confermato dal **punto 4** del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del **10 maggio 2019** con cui sono stati individuati **i livelli di affidabilità fiscali cui corrispondono i benefici premiali** di cui all'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#).

Tra i diversi **benefici premiali** vi è anche l'esclusione della disciplina delle **società non operative**, sia per quanto riguarda la fattispecie delle **società non operative** ([articolo 30 L. 724/94](#)), sia per quanto concerne quella riferita alle **perdite sistematiche** ([articolo 2 D.L. 138/2011](#)).

È bene ricordare che la **disciplina delle società di comodo** non è applicabile in presenza di **cause di esclusione**, ovvero di **disapplicazione**, nonché nell'ipotesi in cui si presenti un'**istanza di interpello (probatorio)** e si ottenga una **risposta favorevole**.

Per quanto riguarda la possibilità di non applicare la disciplina, è necessario distinguere in primo luogo tra **cause di esclusione e cause di disapplicazione**: le prime contenute nell'[articolo 30 L. 724/94](#), le seconde in **specifici provvedimenti** dell'Agenzia delle entrate.

Più in particolare, le **cause di esclusione** devono essere verificate per il **periodo d'imposta 2018**, e consentono di **non applicare entrambe le ipotesi di società di comodo**.

Tra le **cause di esclusione** rientra anche il raggiungimento di un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9**, così come previsto dal **provvedimento del 10.05.2019**.

Le **cause di disapplicazione**, invece, devono essere distinte in **due gruppi**:

- il primo è riferito alle ipotesi contenute nel **provvedimento direttoriale 14.02.2008**, al verificarsi delle quali è consentita la **disapplicazione della fattispecie delle società non operative** (tra quelle più utilizzate si ricorda quella riferita alle **società in liquidazione** che si impegnano alla cancellazione dal registro delle imprese **entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**, nonché quella relativa all'ottenimento dell'**interpello positivo** in precedenti periodi d'imposta sulla base di oggettive circostanze che **non hanno subito modificazioni**);

- il secondo è riferito alle fattispecie indicate nel **provvedimento direttoriale 11.06.2012**, al verificarsi delle quali si ottiene la **disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica**, la cui verifica deve avere riguardo non al 2018, bensì ad uno dei cinque anni in cui è stata realizzata una perdita fiscale (dal 2013 al 2017 compresi).

Tra le **cause disapplicative** più utilizzate si ricorda la **congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore** (il quinquennio dal 2013 al 2017 è riferito infatti a periodi d'imposta in cui si rendevano applicabili gli studi), nonché il conseguimento di un **marginale operativo lordo positivo**.

È bene ricordare che è sufficiente la verifica di una delle **cause in questione** per **un solo periodo d'imposta del quinquennio** al fine di ottenere la **disapplicazione** della disciplina delle **società in perdita sistematica**.

Laddove la società non possa vantare alcuna delle **cause di esclusione o disapplicazione**, si ricorda che è **possibile presentare un'istanza di interpello probatorio** al fine di dimostrare **l'esistenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi presunti** (per le società non operative) o di un **imponibile fiscale nel quinquennio** (per le società in perdita sistematica).

A differenza di quanto accadeva in passato, **a partire dal 2016 l'istanza di interpello non è più obbligatoria** e la società può **disapplicare la disciplina** in questione indicando il **codice 2** nel prospetto delle **società non operative** del modello Redditi.




## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **Hitler. L'ascesa**

Volker Ullrich

Mondadori

Prezzo – 100,00

Pagine – 960

A centotrent'anni dalla sua nascita, avvenuta il 20 aprile 1889, gli studiosi non smettono di confrontarsi con il personaggio che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo. Nonostante milioni di pagine siano state scritte su di lui, infatti, Adolf Hitler rimane una figura enigmatica. Fu soltanto un opportunist privo di valori morali e dominato da un'insaziabile sete di potere? O incarnando le speranze e il desiderio di rivincita della società tedesca fu piuttosto l'espressione dello spirito del suo tempo? L'uomo che per oltre un decennio tenne l'Europa e il mondo intero con il fiato sospeso era un individuo scialbo e incapace di tessere relazioni sociali – un «guscio vuoto», come lo definì lo storico Ian Kershaw – oppure un politico astuto, determinato a perseguire una strategia ben precisa? La monumentale opera di Volker Ullrich, la più completa ed esaustiva biografia del Führer mai scritta, di cui L'ascesa costituisce il primo volume, si propone di affrontare questi e altri interrogativi a partire dalla sterminata bibliografia sull'argomento, ma attingendo anche a documenti conservati nei numerosi archivi tedeschi e divenuti accessibili solo di recente. Atti ufficiali del Terzo Reich, diari e testimonianze di funzionari del Partito nazista, nonché gli scritti e i discorsi inediti di Hitler risalenti al periodo 1925-1933 consentono di arricchire di nuovi dettagli la sorprendente parabola politica del Führer e la sua personalità, con le sconcertanti contraddizioni e incongruenze che la caratterizzano. La figura del dittatore emerge nella sua innegabile

complessità, perché, lungi dall'essere un uomo senza qualità, Hitler possedeva molti talenti, primo fra tutti quello di saper sommuovere gli istinti della massa. Ullrich ci svela l'uomo dietro il personaggio pubblico e apre scorci illuminanti sulla sua vita privata, sui suoi rapporti con la famiglia, le donne e i fedelissimi: dall'infanzia ai fallimenti giovanili a Vienna, dalle esperienze durante la prima guerra mondiale fino all'ascesa a capo del partito. La «normalizzazione del mostro», anziché contribuire ad assolverlo e a minimizzare i suoi crimini, lo rende ancora più inquietante, perché illustra passo dopo passo e con ineguagliabile chiarezza il percorso attraverso il quale la mente di un uomo comune è arrivata a concepire la più scellerata e inspiegabile tragedia della storia.



**BENEDETTA  
TOBAGI**  
**PIAZZA FONTANA**  
**IL PROCESSO IMPOSSIBILE**



Il racconto rigoroso e appassionante  
del grande processo sulla strage  
di piazza Fontana: una riflessione completa  
sui rapporti tra giustizia e politica.

## **Piazza Fontana**

Benedetta Tobagi

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 446

In un racconto serrato e documentatissimo, Benedetta Tobagi indaga la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969) a partire dal primo processo sull'attentato, un processo-labirinto celebrato tra Milano, Roma e infine Catanzaro nell'arco di quasi vent'anni. Prima di essere affossato da assoluzioni generalizzate, esso porta alla luce una sconcertante trama di depistaggi e accerta le pesanti responsabilità dei terroristi neri e di alcuni ufficiali dei servizi segreti fino a trasformarsi in un processo simbolico allo Stato: una ricostruzione che si arricchisce e trova sostanziali conferme nei decenni successivi. Piazza Fontana sottopone il sistema della giustizia a una torsione estrema; è un incubo, ma insieme un risveglio. Se da un lato la tragedia dell'impunità alimenta un profondo sentimento di sfiducia, dall'altro comporta una dolorosa presa di consapevolezza che contribuisce alla maturazione di una coscienza critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i cittadini.





### **Nelle mie vene**

Flavio Soriga

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Questo libro racconta dell'essere figlio e dell'essere padre, del sangue che si dona e di quello che si riceve. Racconta della Sardegna d'inverno, dei paesi contadini e della sua più grande città di mare, del bisogno di scappare e della poesia dell'arrangiarsi, di giovani vite al confine tra il crimine e la noia, di romanzi mai scritti, della televisione italiana, di bambine da crescere, donne da amare, di caffè-libreria, stazioni e aeroporti. Il protagonista di questa storia è Aurelio Cossu, nato e cresciuto in un paesino vicino a Cagliari, un uomo che ha una compagna, una figlia, un lavoro in tivù. Aurelio, la cui vita dipende dalla generosità altrui, dalle donazioni di sangue di perfetti sconosciuti, è un uomo che non si ferma un istante, guidato da un sentimento di mai completa appartenenza, dal bisogno di trovare un senso ai molti destini che scorrono nelle sue vene. Intellettuale sui generis, lavoratore precario e scettico nel competitivo mondo della televisione, assume la grandezza di un antieroe mite e tenace per il modo in cui sa abbandonarsi pienamente ai momenti più improbabili dell'esistenza – come quando si trova alle prese con un misterioso latitante corso, ai confini della legalità. Con voce avvolgente, che sembra seguire il rollio dei pensieri tra l'isola e la terraferma, Soriga dà vita a un racconto che è un sorprendente noir isolano, un reportage coraggioso sulla Sardegna più lontana dall'immaginario comune e un sorridente bilancio sul ruolo degli intellettuali nel nostro mondo distratto.



## **Il peso della farfalla**

Erri De Luca


Feltrinelli

Prezzo – 7,00

Pagine – 80

---

Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al branco la sua supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di un figlio più deciso. È novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni, e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche quell'uomo porta, impropriamente, il nome di "re dei camosci" per quanti ne ha uccisi. Possiede una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non ha mai lasciato la bestia ferita, l'ha sempre abbattuta con un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro, di un duello che sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del grande camoscio fermo sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro di bestiame, che non ha mai avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione delle donne, per vincere la sua battaglia con gli altri uomini. "In ogni specie sono i solitari a tentare esperienze nuove," dice De Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali che si fronteggiano da una distanza sempre meno sensibile, fino alla pietà di un abbraccio mortale. "La montagna nasconde, ha vicoli, soffitte, sotterranei, come la città dei suoi anni più violenti, ma più segreti."



### **Il cuore vero**

Sylvia Townsend Warner

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 222

Nell'Inghilterra vittoriana Sukey Bond, appena uscita dall'orfanotrofio, viene mandata a servizio in una fattoria dell'Essex. Nulla di meno fiabesco, verrebbe da pensare. Eppure la scrittura obliqua e onirica di Sylvia Townsend Warner ci fa vivere, in questo romanzo, una delle più enigmatiche ed emozionanti storie d'amore che sia dato leggere, ispirata ad Amore e Psiche. Perché nella fattoria lavora un giovane bellissimo ed elusivo, che nei loro rari, furtivi incontri guarda Sukey «con un'espressione di splendente trionfo». Tutti dicono che è «un idiota», ma Sukey lo vede solo «ilare e candido», nella consapevolezza che lei, e solo lei, potrà renderlo felice. E quando Eric le verrà rapito, Sukey capirà che il suo futuro non è più «una regione inesplorata fatta di nuvole», e andrà a cercarlo con infinita determinazione: innumerevoli saranno le sue peripezie, al termine delle quali ritroveremo, miracolosamente, la fiducia nell'impossibile.



**Euroconference**  
**CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)